



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **16746/2020** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TONDINI NICOLA,
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
nicola.todini@avvocatiperugiapec.it

- parte attrice -

nei confronti di

UNICREDIT S.P.A. (c. f. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]
presso lo studio del difensore

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

IN RITO, IN VIA ISTRUTTORIA, rimettere la causa sul ruolo, per ivi disporre integrale rinnovo della esperita CTU, per tutto quanto indicato in narrativa e nelle osservazioni della CTP Dott.ssa [REDACTED], e, soprattutto, per la inattendibilità scientifica delle cc.dd. curve forward quale parametro di valutazione contrattuale impiegato dal precedente Ausiliario; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - respingere l'eccezione di prescrizione avversaria, siccome infondata in punto di fatto e di diritto; - accertare e dichiarare la natura speculativa del contratto derivato sottoscritto dalle parti e di cui in narrativa, conseguentemente dichiarare il difetto di causa concreta del contratto derivato stipulato in data 30.01.2012 (v.si allegati 1, 2, 3 e 4) e, quindi, dichiarare la sua nullità ai sensi degli artt. 1418, 1322 e

1325 c.c., per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi di parte attrice e respingendo ogni difesa, eccezione e deduzione avversaria, anche previamente accertando e dichiarando la nullità/annullabilità dell'atto di 'Malleva' allegato alla 'Richiesta di accensione di copertura Tassi', doc. n. 4 al fascicolo avversario; per l'effetto dichiarare che l'attrice nulla dovesse ab origine alla Banca Unicredit in dipendenza del contratto derivato di che trattasi ed operati i necessari ricalcoli, depurando gli estratti conto trimestrali dagli addebiti in contestazione e da ogni ulteriore onere connesso agli importi addebitati / addebitandi in ragione delle presunta vigenza del contratto derivato e da ogni altro onere contra legem anche eventualmente in esubero al tasso soglia di cui alla L. 108/98, accertare l'esatto saldo del conto corrente n. [REDACTED] in essere presso Unicredit S.p.a. Filiale di Perugia, [REDACTED] e condannare la Banca suddetta a restituire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., tutte le somme indebitamente percepite pari ad € 195.629,57 (alla data del 20.09.2022), salvo successivo ed ulteriore incremento) ovvero le diverse somme che risulteranno di giustizia, a seguito dell'istruttoria. Ogni somma maggiorata degli interessi al saggio legale dalle date di ogni singolo pagamento sino al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. nelle forme e nella misura indicata da Cass. Sez. Un., n. 19499/2008;

- IN SUBORDINE e con salvezza di ogni gravame, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2475-bis c.c., II° comma, l'assenza di pieni e validi poteri gestori in capo al Sig. [REDACTED] ai fini della stipula del contratto derivato, data l'estraneità dello stesso rispetto all'oggetto sociale di [REDACTED], e quindi dichiarare l'inefficacia/annullamento/nullità del contratto IRS OTC per estraneità all'oggetto sociale della [REDACTED] anche in tal caso reietta ogni avversa difesa ed eccezione e, per l'effetto, dichiarare che l'attrice nulla debba alla Banca Unicredit in dipendenza del contratto derivato di che trattasi ed operati i necessari ricalcoli, depurando gli estratti conto trimestrali dagli addebiti in contestazione e da ogni ulteriore onere connesso agli importi addebitati / addebitandi in ragione delle presunta vigenza del contratto derivato e da ogni altro onere contra legem anche eventualmente in esubero al tasso soglia di cui alla L. 108/96, accertare l'esatto saldo del conto corrente n. [REDACTED] in essere presso Unicredit S.p.a. Filiale di Perugia, Via Baracca e condannare la Banca suddetta a restituire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., tutte le somme indebitamente percepite pari ad € 195.629,57 (alla data del 20.09.2022), salvo successivo incremento, ovvero le diverse somme che risulteranno di giustizia, a seguito dell'istruttoria. Ogni somma maggiorata degli interessi al saggio legale

dalle date di ogni singolo pagamento sino al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., nelle forme e nella misura indicata da Cass. Sez. Un., n. 19499/2008;

- IN ULTERIORE SUBORDINE e sempre con riserva di impugnativa, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto IRS per grave inadempimento di Banca Unicredit S.p.a., per avere detta Banca eseguito un investimento in evidente violazione degli obblighi informativi stabiliti ex lege (art. 21 TUF e art. 40 Reg. Consob 16190/2007 e art. 1375 cod. civ.) e, per l'effetto, respinta ogni eccezione e difesa avversaria, dichiarare che l'attrice nulla debba alla Banca Unicredit S.p.a. in dipendenza del contratto derivato di che trattasi ed operati i necessari ricalcoli, depurando gli estratti conto trimestrali dagli addebiti in contestazione e da ogni ulteriore onere connesso agli importi addebitati / addebitandi in ragione delle presunta vigenza del contratto derivato e da ogni altro onere contra legem anche eventualmente in esubero al tasso soglia di cui alla L. 108/98, accertare l'esatto saldo del conto corrente n. [REDACTED] in essere presso Unicredit S.p.a. Filiale di Perugia [REDACTED] e condannare la Banca suddetta a restituire a [REDACTED], ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., tutte le somme indebitamente percepite pari ad € 195.629,57 (alla data del 20.09.2022), salvo successivo incremento ovvero le diverse somme che risulteranno di giustizia a seguito dell'istruttoria. Ogni somma maggiorata degli interessi al saggio legale dalle date di ogni singolo pagamento sino al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. nelle forme e nella misura indicata da Cass. Sez. Un., n. 19499/2008;

- IN ULTIMO E DENEGATO SUBORDINE, ovverosia nell'ipotesi denegata in cui il Tribunale ritenesse valido ed efficace il contratto di swap impugnato e sempre salvo gravame, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi stabiliti ex lege (art. 21 TUF e art. 40 Reg. Consob 16190/2007 e art. 1375 cod. civ.) e tenuto conto dell'inversione dell'onere della prova ex art. 23, comma 6°, TUF accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria (extracontrattuale ovvero contrattuale) della Banca convenuta con integrale rigetto delle difese ed eccezioni avversarie; conseguentemente condannare Unicredit S.p.a. a risarcire/rifondere alla società attrice tutti i danni conseguenti alla stipulazione dello swap, nella somma che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa. Ogni somma maggiorata degli interessi al saggio legale dalle date di ogni singolo pagamento sino al saldo, oltre al maggior danno ex

art. 1224, secondo comma, cod. civ., nelle forme e nella misura indicata da Cass. Sez. Un., n. 19499/2008.

- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario (15 %) come per legge, C.I. ed Iva e la condanna della convenuta al rimborso delle anticipazioni versate dall'attrice al CTU (pari ad € 3.804,02), ponendo a carico della stessa convenuta, definitivamente ed integralmente, i compensi dell'ausiliario; Con riserva di agire in separata sede, per la declaratoria di inefficacia/nullità/annullamento del contratto di leasing sottostante al derivato per cui è controversia.

Conclusioni di parte convenuta

Si chiede che il Tribunale Ill.mo

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

In via preliminare di merito:

- dichiarare intervenuta la prescrizione e respinga così le domande promosse da [redacted] nei termini precisati in narrativa della comparsa;

Nel merito:

- respinga nel miglior modo le domande tutte le domande promosse da [redacted] contro UniCredit S.p.A. assolvendola da ogni avversaria pretesa;

In via subordinata:

- in denegato caso di accoglimento parziale o integrale delle domande attoree con oggetto il contratto derivato, condannare [redacted] alla restituzione degli importi a qualunque titolo ricevuti in esecuzione del contratto stesso, nella somma minore o maggiore che dovesse risultare, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo;
- in denegato caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accertata la colpa di cui all'art. 1227, comma 2°, c.c. in capo a [redacted], dichiarare il risarcimento non dovuto ovvero, accertata la colpa di cui all'art. 1227 comma 1°, c.c. in capo a [redacted] lo diminuisca;

In ogni caso:

- con vittoria di spese ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrenze maggiorate di CPA, IVA e 15 % quale contributo forfettario nelle spese generali.

In via istruttoria:

- respinga tutte le istanze attoree.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato l'11.5.2020 [REDACTED] s.r.l. ha convenuto in giudizio UNICREDIT s.p.a. in relazione all'*interest rate swap* acquistato dalla convenuta il 30.1.2012, identificato tra le parti con il n. [REDACTED] affinché ne venga dichiarata la nullità per mancanza di causa avuto riguardo all'esigenza di copertura dal rischio di oscillazione del tasso di interesse utilizzato quale parametro di indicizzazione dei canoni convenuti nel correlato contratto di *leasing* concluso con UNICREDIT LEASING s.p.a. il 16.12.2011, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei differenziali negativi corrisposti in esecuzione del derivato (pari, alla data della domanda, ad € 158.284,11).

In via subordinata l'attrice ha chiesto che venga dichiarata la nullità del medesimo *swap* non rientrando l'attività di investimento nell'oggetto sociale dell'attrice, deducendo quindi che il rappresentante legale della società attrice non avrebbe avuto il potere di stipulare tale contratto, con richiesta di conseguenziale condanna della convenuta restituzione dei differenziali negativi corrisposti in corso di esecuzione del contratto.

In via ulteriormente subordinata l'attrice ha chiesto di dichiarare l'intervenuta risoluzione dell'*interest rate swap* per inadempimento agli obblighi informativi legali e regolamentari gravanti sulla convenuta e preliminari all'acquisto del derivato, chiedendo di condannare la convenuta, oltre alla restituzione dei differenziali negativi pagati in corso di esecuzione del contratto, a corrispondere importo pari ai maggiori costi sostenuti in conto corrente per effetto dell'addebito dei differenziali negativi generati dal derivato a titolo di risarcimento del danno.

2. La causa è stata preceduta da procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione della convenuta, benché giustificata con comunicazione inviata al mediatore ed alla parte istante (cfr. verbale doc. 9 att.).
3. La convenuta UNICREDIT s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande attoree, siccome ritenute infondate, formulando in via preliminare eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione relativa alla invalidità del contratto per difetto di

rappresentanza, formulando altresì, nel merito ed in relazione alla domanda subordinata di risarcimento dei danni, eccezione *ex art. 1227 c.c.*

4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
5. La domanda principale di parte attrice di dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di *interest rate swap* concluso tra le parti il 30.1.2012 per mancanza di causa è risultata fondata e deve essere accolta, unitamente alla domanda consequenziale di restituzione dei differenziali corrisposti per effetto dell'acquisto del derivato, per le ragioni di seguito esposte.
6. Risulta documentato e pacifico che [REDACTED] s.r.l. ha acquistato in contropartita diretta da UNICREDIT s.p.a. un *interest rate swap* (doc.ti 1 e 2 att., denominati “Accordo Quadro Interest Rate Swap.pdf” e “Conclusione operazione derivati OTC.pdf”) collegato a contratto di contratto di *leasing* concluso con la terza UNICREDIT LEASING s.p.a. (doc. 4 att. denominato “richiesta accensione copertura tassi ammortamento.pdf” e doc. 2 conv.).
7. Al momento della stipulazione del contratto UNICREDIT s.p.a., oltre a fornire le informazioni generali sul funzionamento dell'*interest rate swap* e sulla disciplina del relativo contratto nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto dall'attrice il 30.1.2012 (doc. 7 conv.), ha fornito lo stesso giorno documentazione riassuntiva delle caratteristiche del derivato (doc. 6 conv.), dando evidenza specifica sia in termini percentuali che monetari, dell'incidenza della remunerazione della banca e dei costi di copertura del c.d. rischio di mercato sul valore del *mark to market iniziale*, il quale, tuttavia, non risulta specificato, così come non risultano forniti al cliente i dati previsionali in forza del quale è stato fissato il tasso parametro del cliente nella misura del 2,537%.
8. La causa concreta dell'acquisto del derivato, pacifica e comune alle parti, era quella di affiancare al contratto di *leasing* stipulato da [REDACTED] s.r.l. con UNICREDIT LEASING s.p.a., uno strumento derivato che offrisse una copertura rispetto al rischio di variazione del tasso di interesse al quale è indicizzato il canone convenuto nel contratto di *leasing*, bilanciando quindi il rischio di variazione del tasso di indicizzazione con il rischio derivante dal funzionamento del derivato.
Come evidenziato dalla consulente d'ufficio, infatti, “con lo swap su tasso d'interesse le parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente a frequenze prestabilite (in questo caso mensili) su un capitale predefinito (in questo caso in

ammortamento) un flusso di interessi calcolati sul predetto capitale ad un tasso fisso (a carico del Cliente) e un flusso calcolato a tasso variabile (a carico della Banca), denominati nella stessa valuta (euro). Il funzionamento dell'IRS è il seguente: in corrispondenza di ogni data di regolazione dei flussi scambiati si calcolano gli interessi di entrambe le parti sul capitale di riferimento e si procede alla liquidazione della differenza tra i due flussi. In particolare:

- se il tasso fisso (2,537%) risulterà superiore al valore del tasso variabile (euribor 3M) il contraente tenuto al pagamento del flusso a tasso fisso (Cliente) dovrà versare l'importo differenziale al contraente tenuto al pagamento del flusso al tasso variabile (Banca);
- se il tasso variabile (euribor 3M) risulterà superiore a quello fisso (2,537%) il contraente tenuto al pagamento del flusso a tasso fisso (Cliente) incasserà il differenziale dal contraente tenuto al pagamento del flusso a tasso variabile (Banca).” (così testualmente c.t.u. del 27.5.2022, p. 12) .

Da un punto di vista finanziario “la modalità di funzionamento di un contratto swap su tasso d'interesse consente ad un soggetto indebitato a tasso variabile di fissare il costo del proprio debito poiché i differenziali scambiati tra Cliente e Banca compensano le variazioni degli interessi sul debito sottostante. Ciò si verifica purché sia rispettato il requisito della correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'indebitamento sottostante e quelle del derivato di copertura (cfr paragrafo 5.1 per la verifica). Nel contempo l'acquirente dello swap (soggetto pagatore del tasso fisso), in scenari di tassi decrescenti, rinuncia a beneficiare di tassi d'interesse inferiori al tasso fisso dello swap (2,537% nell'IRS oggetto di causa) poiché i minori interessi versati sull'indebitamento sottostante (a tasso variabile) vengono compensati dai differenziali che il Cliente versa alla Banca.” (così testualmente c.t.u. del 27.5.2022, p. 12 ss.).

9. A prescindere dalla attuale evoluzione della giurisprudenza di merito e legittimità in ordine alla causa concreta dello *swap* e dai requisiti informativi che deve contenere il contratto perché tale causa possa essere ritenuta sussistente ed il contratto lecito siccome meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., è pacifico che lo *swap* sia (e debba essere) un contratto di tipo aleatorio nel quale, a prescindere dalla misura dell'alea reciprocamente assunta dalle parti, che può essere anche del tutto squilibrata qualora corrisponda alla comune volontà delle parti (cfr. da ultimo Cass.

Civ., Sez. I, ord. 10 agosto 2022 n. 24654), l'assunzione di un rischio da parte di entrambe le parti del contratto deve essere sussistente.

La consulenza tecnica eseguita ha consentito tuttavia di evidenziare come, nonostante l'elevata correlazione tra lo *swap* ed il *leasing* (derivante dall'identica durata, dall'identico capitale di riferimento, dalla minima sfasatura del tasso di riferimento e della periodicità di esecuzione dei pagamenti relativi ai due contratti) e nonostante il derivato abbia finanziariamente una funzione di copertura rispetto al rischio correlato all'andamento di tasso di indicizzazione del *leasing*, la presenza di una clausola c.d. *floor* nel contratto di *leasing* consentisse di escludere sin dal momento della stipulazione del contratto, e quindi in astratto ed in un'ottica prognostica, la sussistenza di alcuna alea nello scenario di abbassamento del valore dell'euribor 3 mesi sotto lo 0,3%, preso come limite minimo di variazione al ribasso del tasso di indicizzazione per la determinazione del canone di leasing dall'art. 4 dell'all. 2 al contratto di *leasing* prodotto al doc. 2 di parte convenuta.

Con tale disposizione, le parti del contratto di *leasing* hanno, infatti, convenuto che nel caso di abbassamento del valore del tasso di indicizzazione al di sotto della soglia dello 0,3%, il tasso di indicizzazione fosse considerato pari allo 0,3%. In tale eventualità, tuttavia, secondo la struttura del derivato predisposta dalla convenuta, [REDACTED] s.r.l. sarebbe tenuta, inoltre, a pagare il differenziale negativo dovuto in forza del derivato per intero, senza beneficiare di alcuna diminuzione del valore del canone di *leasing*.

Come evidenziato dalla c.t.u. "per valori dell'euribor 3M pari o inferiori allo 0,3%, il tasso Parametro a cui sono indicizzate le rate del leasing (TP) diventa fisso a livello del floor 0,3% (linea gialla costante); la presenza del floor nel leasing (0,3% livello minimo di TP) impedisce l'effetto di stabilizzazione del tasso per valori dell'euribor 3M pari o inferiori allo 0,3%. (...) La mancata stabilizzazione del tasso complessivo si verifica perché la diminuzione dell'interesse della gamba variabile dell'IRS (incassata dal cliente) non è compensata dalla diminuzione dell'interesse pagato nel debito sottostante che presenta, appunto, un livello minimo (floor) pari a 0.3%. In queste situazioni (euribor 3M<0,3%) viene meno la relazione di copertura tra IRS e debito sottostante. L'inserimento del tasso minimo nel contratto di Leasing trasforma l'indicizzazione del debito, che non è più di tipo puramente variabile. Il

floor non ha contropartita per il cliente ma è un vantaggio che la Banca riceve alla stipula del contratto” (così relazione della c.t.u. pag. 25).

In altre parole, in questo scenario (le cui probabilità di verifica sono stimate dalla c.t.u. nella percentuale media semplice non statisticamente irrilevante del 13,89% secondo un calcolo eseguito sulla base delle curve *forward* disponibili alla data di acquisto del derivato, siccome ricostruite dalla consulente in quanto non consegnate dalla convenuta alla società attrice al momento della stipulazione del contratto, né prodotte nel presente giudizio), la convenuta aveva la certezza contrattuale di incassare i differenziali negativi progressivamente sempre crescenti per la cliente, senza alcun correlato beneficio per la cliente stessa derivante dalla riduzione del canone di *leasing* e senza che la cliente avesse alcuna esigenza di copertura in relazione al rischio di variazione del tasso di interesse, già interamente stabilizzato nell’ambito del contratto di *leasing*.

In tale evenienza non solo manca completamente ed in astratto la sussistenza della causa concretamente perseguita dalle parti con la stipulazione del derivato di copertura rispetto alla variazione del tasso di indicizzazione, ma l’intermediario non ha assunto alcun rischio rispetto alla determinazione del valore del differenziale del quale risulterà creditrice, che sarà via via crescente con la riduzione del valore del tasso parametro dell’euribor 3 mesi al di sotto dello 0,3%, senza che in tale scenario sussista alcuna alea in ordine alla determinazione del differenziale dovuto dalla cliente.

La disciplina della clausola *floor* contenuta nel contratto di *leasing*, consente pertanto di escludere, in astratto, che l’odierna attrice avesse l’esigenza di stabilizzare il tasso di interesse, almeno per tutte le variazioni del tasso parametro inferiori allo 0,3%, il che travolge la validità dell’intero contratto per mancanza della causa di copertura comune alle parti (non essendo predicabile una mancanza di causa “parziale” del contratto), nonché per insussistenza in astratto dell’alea in relazione a tutte le variazioni del tasso parametro inferiori allo 0,3% (cfr. sul punto, Cass. sez. I civile, 13 luglio 2018, n. 18724).

In conseguenza di tale dichiarazione di nullità, la convenuta deve, quindi, essere condannata alla restituzione dei differenziali percepiti in corso di esecuzione del contratto il cui valore è stato quantificato dalla c.t.u. in misura pari ad € 176.329,74 alla data del 12.5.2021 sulla base degli estratti conto prodotti, oltre interessi legali

da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda (11.5.2020) a norma dell'art. 2033 c.c. sui differenziali corrisposti sino a tale data e, successivamente, dal loro pagamento al saldo effettivo, in difetto di specifica allegazione e prova, da parte dell'attrice, della malafede della convenuta nell'esecuzione del contratto. Trattandosi poi di debito di valuta e non essendo in ogni caso provato il maggior danno patito, deve essere rigettata la richiesta attorea di condanna al pagamento di ulteriore somma ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Restano assorbite tutte le ulteriori domande attoree ed eccezioni di parte convenuta, ivi compresa l'eccezione di prescrizione tenuto conto di come sia stata formulata solo in relazione alla domanda subordinata di parte convenuta e rilevata, in ogni caso, la manifesta infondatezza tanto rispetto all'azione di nullità, imprescrittibile, quanto di ripetizione dell'indebito, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.

10. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate applicati, sul valore della controversia, i parametri medi previsti dal DM 55/2104 in relazione a tutte le fasi della controversia, siccome effettivamente svolte, nei limiti della richiesta di compensi prodotta da parte attrice in allegato alla memoria di replica.
11. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 13.6.2022 in misura pari ad € [REDACTED] per compensi, oltre oneri ed accessori, vengono definitivamente poste a carico di UNICREDIT s.p.a., soccombente.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento integrale della domanda principale proposta da [REDACTED] s.r.l., dichiara la nullità dell'*interest rate swap* venduto da UNICREDIT s.p.a. [REDACTED] s.r.l. il 30.1.2012 e condanna UNICREDIT s.p.a. alla restituzione a [REDACTED] s.r.l. dei differenziali corrisposti in esecuzione di tale contratto, pari all'importo di € 176.329,74 alla data del 12.5.2021, oltre interessi da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda (11.5.2020) e sino al saldo effettivo sui differenziali corrisposti sino a tale data e, quanto a quelli

corrisposti successivamente, dalla data del loro pagamento e sull'importo corrisposto, sino al saldo effettivo;

- 2) condanna UNICREDIT s.p.a. a rimborsare in favore di [REDACTED] s.r.l. le spese di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA;
- 3) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 13.6.2022, a carico di UNICREDIT s.p.a.

Milano, 23 dicembre 2022

La giudice
Ambra Carla Tombesi